

**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019**

Il Revisore dei conti ha esaminato la proposta di Bilancio di previsione 2017-2019. Gli elaborati sono stati stilati sulla scorta dei dati ed elementi che emergono dal bilancio di previsione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2017-2018-2019, dalla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, recante "Legge di stabilità 2017", dalla correlata legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24 (legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) nonché dal rispettivo collegato bilancio finanziario gestionale 2017 della Regione stessa, approvato con delibera n. 2647 del 29 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

La precitata legge regionale n. 26/2015 ha confermato gli effetti giuridici anche autorizzatori dei nuovi schemi di bilancio di previsione in forma armonizzata, sin dall'esercizio 2016.

In ottemperanza alle disposizioni legislative contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (11G0160) (GU n.172 del 26-7-2011)), l'ARLeF ha predisposto il bilancio di previsione 2017-2019 secondo gli schemi della nuova contabilità finanziaria armonizzata, di cui all'art. 11 della precitata disposizione legislativa e, a tale riguardo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento, redatto in riferimento all'intera preindicata estensione triennale.

Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza a valere sull'intera estensione temporale ed in termini di cassa, in riferimento al primo esercizio finanziario del triennio di riferimento, unitamente all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in ottemperanza alle suddette disposizioni legislative e in ossequio ai principi contabili generali o postulati di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e i principi contabili applicati concernenti la

programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria di cui agli allegati 4/1 - 4/2 alla medesima norma.

In particolare, il finanziamento regionale ordinario per l'attività dell'Agenzia è stato determinato per l'anno 2017 in misura pari ad Euro 875.000,00 in virtù delle surrichiamate LL.RR. nn. 24-25/2016 e del rispettivo correlato bilancio finanziario gestionale 2017 della Regione, mentre sugli altri esercizi finanziari del triennio di riferimento è stato allocato per un importo di Euro 900.000,00 per ciascun anno.

Sono inoltre previsti per l'anno 2017 un trasferimento regionale per lo sportello linguistico regionale della lingua friulana pari a complessivi Euro 279.000,00 (85% del totale fondi statali ex artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (fondi statali anno 2016), come stabilito dal DPCM 26.10.2016 e da delibera di Giunta regionale n. 2191 del 18.11.2016, un trasferimento regionale a sostegno del programma annuale per la celebrazione della festività della "Fieste de Patrie dal Friûl" per complessivi Euro 50.000,00, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 recante l'istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl", un contributo straordinario per l'organizzazione della staffetta delle lingue minoritarie nell'ambito delle manifestazioni per la citata "Fieste de Patrie dal Friûl", in collaborazione con associazioni sportive aderenti alla Fidal ex art. 7, comma 38, della legge regionale n. 25/2016, in ragione di Euro 25.000,00, nonché un contributo a copertura delle spese relative all'attività dell'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana ex art. 10, comma 88, della legge regionale n. 25/2016, per complessivi Euro 75.000,00.

Oltre ai suddetti trasferimenti correnti in entrata, non sono previste ulteriori risorse in bilancio.

La verifica operata dal Revisore attiene, in particolare, all'aspetto tecnico-contabile e quindi all'accertamento dell'osservanza e del rispetto dei principi generali di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità e costanza, comparabilità, verificabilità e pareggio economico-finanziario (postulati di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011), tenendo conto altresì del principio contabile applicato della programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 dello stesso decreto legislativo, quali sue parti integranti e sostanziali.

Di un tanto, viene altresì dato atto nella legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) di recepimento del dettato di cui al D. Lgs. n. 118/2011, che ha confermato gli

effetti giuridici anche autorizzatori degli schemi di bilancio di previsione in forma armonizzata, sin dall'esercizio 2016.

Di fatto il Revisore ha appurato che:

- tutte le entrate e tutte le uscite sono state regolarmente iscritte a bilancio;
- tutte le entrate e tutte le uscite sono state iscritte a bilancio nella loro interezza ed integrità, senza compensazione alcuna e senza riduzione alcuna per effetto di correlative entrate o spese;
- le spese correnti stabilite non eccedono le previsioni delle entrate trasferite dalla Regione e da altri Enti e finalizzate alla gestione e al funzionamento della struttura, non sussistendo fonti di finanziamento proprie dell'Agenzia;
- il totale delle entrate finali corrisponde al totale delle spese finali, sia in termini di competenza che di cassa, dal cui confronto si registra un saldo non negativo, in ossequio al principio di pareggio sancito dall'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
- il saldo tra il totale complessivo delle entrate di competenza e il totale complessivo delle spese di competenza per l'anno 2017 è positivo e corrisponde esattamente al valore del Fondo Pluriennale Vincolato - entrata parte corrente (Euro 208.980,60).

Ai fini della costruzione del nuovo bilancio armonizzato, si è operato in ossequio ai principi contabili generali postulati dal precitato decreto legislativo ed avendo riguardo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, nonché a quanto previsto dalla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) di recepimento del dettato di cui allo stesso D. Lgs. n. 118/2011, che ha confermato gli effetti giuridici anche autorizzatori degli schemi di bilancio di previsione in forma armonizzata, sin dall'esercizio 2016.

Ai fini del monitoraggio dei conti pubblici e della raccordabilità degli stessi con il Sistema europeo dei conti nazionali (Sec) nell'ambito delle rappresentazioni contabili, è stato adottato l'impianto generale di un piano dei conti finanziario condiviso, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, nell'ambito delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario, agli effetti della standardizzazione della sintassi e nomenclatura contabile utilizzata, nonché del consolidamento e raccordabilità dei conti pubblici a livello nazionale e comunitario.

Quanto sopra, si è realizzato già in sede di programmazione finanziaria 2016-2018, avendo posto in essere in seno al bilancio di previsione dell'ARLeF la totale riclassificazione e riconversione dei capitoli di bilancio allocati secondo gli schemi di

bilancio originariamente previsti dal D.P.R. n. 194/1996 all'interno della nuova struttura costruita secondo quanto previsto dal nuovo Piano dei Conti Finanziario riportato nell'allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (il c.d. "D. Lgs. 118 bis").

In tal senso, è stata infatti eseguita all'interno del bilancio di previsione 2016-2018 dell'ARLeF un'operazione di riclassificazione generale di tutte le poste contabili, già avviata nel corso del 2015, che ha visto implementare il necessario frazionamento ed adeguamento in conformità al predetto PCF, in quanto rispondente all'esigenza a livello statale e comunitario di avere una maggiore trasparenza delle informazioni afferenti al processo di allocazione delle risorse pubbliche e di destinazione della spesa alle varie politiche pubbliche settoriali in un'ottica integrata e di comune classificazione economica e funzionale.

Il principio contabile applicato della cosiddetta contabilità finanziaria "potenziata", introdotto dalla surrichiamata norma di legge, prevede infatti importanti novità in materia ed un approccio più rigoroso nella concezione della gestione contabile delle transazioni ed obbligazioni giuridiche ad esse sottese, tendente cioè a far coincidere l'epoca temporale d'imputazione contabile delle spese e dei relativi impegni con l'esercizio finanziario in cui le rispettive obbligazioni giuridiche passive giungeranno effettivamente a scadenza (criterio dell'esigibilità).

La contabilità finanziaria previgente non era evidentemente in grado di esplicitare pienamente la funzione conoscitiva caratterizzante la contabilità pubblica, in quanto l'equilibrio finanziario si realizzava senza prendere in considerazione la dimensione temporale (scadenza) delle obbligazioni giuridiche attive e passive.

Per il superamento di tale criticità connaturata alla struttura della tradizionale contabilità finanziaria, nell'ordinamento contabile è stato istituito il suddetto principio della contabilità finanziaria potenziata che va invero ad acclarare proprio la rilevanza contabile della dimensione temporale al fine di valorizzare la fase programmatica, stabilendo che:

- i residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili;
- le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili sono accertate ed impegnate con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili;
- le entrate vincolate e gli accantonamenti contabili costituiscono una componente del risultato di amministrazione (non devono essere impegnati).

Un importante nuovo concetto introdotto dal citato D. Lgs n. 118/2011 è rappresentato altresì dal Fondo Pluriennale Vincolato, il quale nasce dall'esigenza di applicare la nuova

configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la c.d. competenza finanziaria potenziata, che consente l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese solo sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate, da imputare all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Da un punto di vista strettamente tecnico-contabile, nel corso del 2016 e in concomitanza con l'adozione del Rendiconto di gestione 2015, si è obbligatoriamente posta in essere ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs n. 118/2011, l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, la quale ha comportato per l'ARLeF la sistematica depennazione di residui passivi esistenti al 01.01.2016 in ragione di complessivi Euro 457.613,65, confluiti nell'istituto Fondo Pluriennale Vincolato – entrate parte corrente del bilancio di gestione 2016, la cui contropartita in spesa corrente veniva riallocata in stanziamenti di spesa addizionali a valere sulla competenza 2016 per la reimputazione di Euro 325.863,65 a copertura di obbligazioni giuridiche passive esigibili con scadenza al 31.12.2016 e quindi suscettibili di totale estinzione entro l'esercizio stesso, nonché per l'implementazione di alcuni capitoli di Fondo Pluriennale Vincolato – parte spesa corrente, alimentati per i restanti Euro 131.750,00 a copertura di obbligazioni giuridiche passive esigibili con scadenza al 31.12.2017, da reimputare a carico dell'esercizio 2017.

Tali predette poste a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato – parte spesa corrente, sono state reimplementate nel corso dell'esercizio 2016 per ulteriori Euro 77.230,60 fino alla concorrenza di complessivi Euro 208.980,60, trattandosi di obbligazioni giuridiche passive perfezionate al 31.12.2016 ma non ancora esigibili alla stessa data in quanto imputabili all'esercizio 2017 con scadenza fissata al 31.12.2017.

Tale aggregato finanziario determinato in ragione di Euro 208.980,60 e rappresentato complessivamente dai capitoli accesi al Fondo Pluriennale Vincolato – parte spesa corrente all'interno del bilancio di gestione 2016, è stato necessariamente riportato sul bilancio di previsione 2017 quale Fondo Pluriennale Vincolato – entrata parte corrente di pari importo, ma, per ragioni giuridiche, lo stesso non può annoverarsi all'interno dell'aggregato delle entrate finali.

Invero, il succitato art. 13, comma 1, della legge n. 243/2012 sancisce il principio di pareggio e di equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali, secondo il quale deve essere registrato un saldo non negativo in termini di competenza e di cassa tra le entrate finali (costituite dai primi tre titoli di entrata) e spese finali (costituite dai primi due titoli di spesa); ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente

all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

A tal riguardo, come stabilito dal Servizio regionale competente con nota del 22.03.2017 (Ns Prot. n. 473 del 24.03.2017), l'Ente ha provveduto ad istituire un nuovo capitolo di spesa *pro forma* denominato "Fondo finanziario in contropartita a Fondo Pluriennale Vincolato di entrata (a pareggio)", allocato e posto in aumento tra le spese correnti di competenza dell'esercizio 2017, quale posta contabile neutra e "sterilizzata" all'interno del bilancio di previsione in quanto non impegnabile né spendibile, trattandosi di contropartita ai fini meramente finanziari in ragione della sua consistenza di Euro 208.980,60, non potendo conteggiare il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata di pari entità tra le entrate finali e dovendo tuttavia assicurare giocoforza il perfetto equilibrio e pareggio finanziario, da un lato, tra entrate finali e spese finali in termini di cassa ai sensi dell'art. 13 della precitata legge 24.12.2012, n. 243 e, dall'altro, il perfetto equilibrio e pareggio finanziario tra entrate complessive e spese complessive in termini di competenza.

L'Agenzia dovrà tuttavia tecnicamente intervenire in epoca successiva all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, con apposita variazione di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2017, finalizzata all'applicazione di quota parte vincolata in ragione di € 60.299,00 a copertura di spese correnti di pari importo per l'anno 2017, confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato - entrata parte corrente (quale riporto in entrata 2017 di tutte le somme allocate a Fondo Pluriennale Vincolato - parte spesa corrente nella gestione 2016) finanziate con entrata a destinazione vincolata per trasferimento regionale per sportello linguistico della lingua friulana - Legge 482/1999, artt. 9 e 15 (fondi statali), interamente accertata ed incamerata nell'esercizio finanziario 2016, nonché di quota parte libera del predetto avanzo di amministrazione (restanti € 148.681,60) agli effetti dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio a termine di legge, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del citato D. Lgs n. 118/2011.

L'avanzo di amministrazione, quale risultato della funzione autorizzatoria e della gestione finanziaria 2016, in via presuntiva è stato iscritto in bilancio per un valore azzerato, nelle more dell'adozione ed approvazione del rendiconto generale della gestione 2016, in ossequio al dispositivo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 21/28 marzo 2012, depositata il 28 marzo 2012, in virtù del quale *"non è conforme ai precetti dell'articolo 81 quarto comma della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione, non accertato e*

verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente".

Ciò, anche in ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni formulate a tal riguardo dalla Regione Autonoma F.V.G. nella rispettiva nota Prot. n. 6287 del 26 febbraio 2014 a cura del Servizio distaccato di ragioneria nonché ai sensi del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2193 del 20 novembre 2014.

Alla luce di un tanto, a quest'ultimo riguardo, si pone in essere altresì, in termini applicativi, quanto espressamente sancito dal già citato art. 13, comma 1, 2° capoverso, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), in virtù del quale, l'avanzo può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

Quantunque già contabilmente determinata in via ufficiosa tale posta accesa ad avanzo di amministrazione 2016 (presunto) in ragione di complessivi Euro 508.753,37, a seguito dell'avvenuta ricognizione generale e verifica preventiva di tutte le poste contabili rilevate in conto residui attivi e passivi al 31.12.2016 e riportati effettivamente in bilancio di previsione a seguito della contestuale depennazione di economie gestionali e di spesa registrate a chiusura dell'esercizio finanziario 2016, la sua esposizione in bilancio di previsione viene rappresentata in forma azzerata.

Ciò, in ossequio al predetto pronunciamento della Consulta e nell'ottica del processo di riforma della contabilità degli enti pubblici di cui al citato D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2013) e s.m.i. ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili per la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio.

~~La consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto, sopra quantificata, potrà essere eventualmente ed ulteriormente rivista alla luce della procedura e adempimento obbligatorio di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 e al 01.01.2017, secondo i dettami del nuovo ordinamento contabile, ai fini dell'accertamento della sua consistenza effettiva che verrà formalizzata ufficialmente in sede di adozione del rendiconto di gestione 2016.~~

Invero, l'attuale bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto secondo i criteri e principi stabiliti dall'art. 11 del citato D. Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 9 al decreto, concernente lo schema di bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni

delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri).

E' stata altresì eseguita un'operazione tecnico-contabile di riclassificazione per missioni e programmi di tutti i capitoli di spesa del bilancio di previsione, utilizzando l'apposito glossario (allegato n. 14/2 al D. Lgs n. 118/2011) ed applicando il Piano dei Conti Finanziario fino al 5° livello di articolazione (facoltativo) pur in considerazione dell'obbligatorietà circoscritta al 4° livello, nell'ottica di assicurare la massima trasparenza ed analiticità dei conti nell'esplicitazione e declinazione di tutte le voci di bilancio e nei processi di allocazione e destinazione delle risorse pubbliche.

Sotto il profilo classificatorio e di specificazione, le disposizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. hanno previsto la nuova ripartizione delle entrate in:

- Titoli (in base alla fonte di provenienza delle entrate);
- Tipologie (in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto);
- Categorie (in base all'oggetto dell'entrata);
- Capitoli (unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivisi in articoli).

Simmetricamente, le disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. hanno previsto la nuova ripartizione delle spese in:

- Missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici di ogni Pubblica Amministrazione, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate);
- Programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto);
- Macroaggregati (in seno a ciascun Programma, suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa, alla stregua degli "interventi" già previsti dal D. Lgs n. 267/2000 per gli enti locali);
- Titoli (in cui si ripartiscono i Programmi), capitoli ed articoli (ulteriore suddivisione dei Macroaggregati secondo le risultanze del piano dei conti finanziario integrato e capitoli di spesa quali unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivisi in articoli).

In dettaglio, i programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Tutto ciò premesso, si dà atto che il Bilancio di previsione 2017-2019 si può riassumere e riepilogare nella sintesi qui appresso riportata per titoli d'entrata e di spesa e secondo la

nuova nomenclatura e struttura classificatoria obbligatoria che deriva dal processo di armonizzazione di che trattasi.

Riepilogo delle entrate per titoli	2017-2019	2017	2018	2019	Cassa (esercizio fin. 2017)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (al 01.01.2017)					€ 1.028.700,92
Fondo pluriennale vincolato - entrata parte corrente	€ 208.980,60	€ 208.980,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo di amministrazione 2016 (utilizzo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1					
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 2					
Trasferimenti correnti	€ 3.912.000,00	€ 1.304.000,00	€ 1.304.000,00	€ 1.304.000,00	€ 1.354.000,00
TITOLO 3					
Entrate extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,62
TITOLO 4					
Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 5					
Entrate di riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	€ 3.912.000,00	€ 1.304.000,00	€ 1.304.000,00	€ 1.304.000,00	€ 1.354.000,62
TITOLO 6					
Accensione prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 7					
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 9					
Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 891.000,00	€ 297.000,00	€ 297.000,00	€ 297.000,00	€ 300.618,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 5.011.980,60	€ 1.809.980,60	€ 1.601.000,00	€ 1.601.000,00	€ 2.683.319,78

Riepilogo delle spese per titoli	2017-2019	2017	2018	2019	Cassa (esercizio fin. 2017)
TITOLO 1 - Spese correnti	€ 4.090.980,60	€ 1.502.980,60	€ 1.294.000,00	€ 1.294.000,00	€ 1.291.086,29
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 60.414,33
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE FINALI	€ 4.120.980,60	€ 1.512.980,60	€ 1.304.000,00	€ 1.304.000,00	€ 1.354.000,62
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

istituto tesoriere/cassiere					
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 891.000,00	€ 297.000,00	€ 297.000,00	€ 297.000,00	€ 312.229,20
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 5.011.980,60	€ 1.809.980,60	€ 1.601.000,00	€ 1.601.000,00	€ 1.666.229,82
Fondo di cassa finale presunto (al 31.12.2017)					€ 1.017.089,96

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

In termini strutturali e funzionali, gli stanziamenti di spesa corrente iscritti nel bilancio di previsione 2017, sono ripartiti in Missioni/Programmi così come appresso descritto:

MISSIONE / PROGRAMMA	STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO NEL 2017
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	€ 202.120,00
Programma 1 - Organi istituzionali	€ 127.020,00
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	€ 74.100,00
Programma 10 - Risorse umane	€ 1.000,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 1.008.806,00
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 1.008.806,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti	€ 292.054,60
Programma 1 - Fondi di riserva	€ 82.074,00
Programma 2 - Fondi crediti di dubbia esigibilità	€ 0,00
Programma 3 - Altri fondi	€ 209.980,60
TOTALE SPESA CORRENTE	€ 1.502.980,60

All'interno di ciascun Programma, sono incardinati a loro volta i cosiddetti Macroaggregati, i quali corrispondono all'equivalente dei vecchi "interventi" di spesa del

D. Lgs. n. 267/2000 in relazione ai bilanci degli Enti Locali, in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa e dei relativi fattori.

Essi sono sintetizzati nello schema riepilogativo appresso riportato.

MACROAGGREGATI DI SPESA CORRENTE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO NEL 2017
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 217.706,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 21.400,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	€ 594.320,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	€ 328.500,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	€ 0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 34.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	€ 302.554,60
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	€ 1.502.980,60

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

In termini strutturali, gli stanziamenti di spesa in conto capitale o d'investimento iscritti nel bilancio di previsione 2017, sono ripartiti in Missioni/Programmi così come segue:

MISSIONE / PROGRAMMA	STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO NEL 2017
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 10.000,00
Programma 2 - Attività culturali e	€ 10.000,00

interventi diversi nel settore culturale	
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 10.000,00

I Programmi di spesa in conto capitale sono sintetizzati nello schema riepilogativo appresso riportato:

MACROAGGREGATI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO NEL 2017
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.000,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 10.000,00

La suindicata voce di spesa afferente allo stanziamento complessivo iscritto nel titolo 2 - Spese in conto capitale, indica cumulativamente le previsioni per acquisto di attrezzature informatiche (hardware e software), di beni mobili, arredi ed attrezzature d'ufficio.

Le entrate e spese per conto terzi e partite di giro previste nel titolo 9 dell'entrata e nel titolo 7 di spesa, ammontano a complessivi Euro 297.000,00.

Sono stati inoltre allocati in parte spesa i seguenti capitoli intestati ad alcuni fondi obbligatori per legge ed in ossequio ai relativi principi contabili applicati della contabilità finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (per ulteriori elementi di dettaglio, rimanda alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione), in particolare:

- fondo di riserva per spese obbligatorie;
- fondo di riserva per spese impreviste;
- fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (allocato per la sola previsione di cassa riferita all'esercizio 2017, con stanziamento non superiore al limite massimo di 1/12 dell'ammontare complessivo degli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione 2017, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011);
- fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità di parte corrente (con stanziamento azzerato, stante l'insussistenza di posizioni creditorie suscettibili di essere considerate a rischio di inesigibilità, come segnalato in nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019);
- fondo rinnovi contrattuali personale ARLeF (implementato in via prudenziale quale accantonamento annuo di competenza).

Per quanto attiene alla spesa del personale, si dà atto del contenimento della stessa nel bilancio di previsione 2017 entro il tetto massimo di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/2015, la quale prevede l'obbligo del contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013 (pari ad Euro 325.983,40).

La spesa di personale dell'ARLeF si attesta dunque per l'anno 2017 su un importo totale di Euro 263.206,00, essendo il relativo stanziamento diminuito in ragione di complessivi Euro 29.145,18 in valore assoluto e del 9,97% in termini relativi rispetto al 2016 (da Euro 292.351,18 ad Euro 263.206,00), confermando ancora una volta il trend progressivamente decrescente registrato negli esercizi precedenti.

L'incidenza della spesa del personale prevista nel 2017 sul totale della spesa corrente (al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato) è infatti pari al 17,51% contro il 27,20% registrato a preventivo 2016, (ivi considerando al numeratore anche la posta dedicata ai rimborsi per spese di personale comandato da altri Enti (inclusa nel Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate), oltre all'IRAP sul solo personale dipendente ma al netto della posta in conto oneri riflessi a carico dell'Ente su compensi e gettoni di presenza organi istituzionali (inclusa tecnicamente nel Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente, per ragioni di classificazione contabile in seno al Piano dei conti finanziario)).

Se, di converso, in merito a quanto sopra, consideriamo al numeratore soltanto il succitato Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente (al lordo della posta in conto oneri riflessi a carico dell'Ente su compensi e gettoni di presenza organi istituzionali di cui sopra), più l'IRAP complessiva ma dedotto il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata in riferimento alla sola spesa di personale (quest'ultimo defalcato parimenti anche al denominatore), il predetto valore dell'incidenza della spesa del personale prevista nel 2017 sul totale della spesa corrente scende al 14,76%, come evidenziato anche dal Piano degli indicatori di bilancio che dovrà essere formalizzato a termine di legge.

Il Bilancio di previsione 2017-2019 risulta dunque regolare nella sua impostazione e nella sua struttura ed è improntato ai principi generali di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità e costanza, comparabilità, verificabilità e pareggio economico-finanziario (postulati di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011), tenendo conto altresì del principio contabile applicato della programmazione di bilancio e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui ai rispettivi allegati 4/1 - 4/2 dello stesso decreto legislativo, quali sue parti integranti e sostanziali.

La sua struttura conforme agli standard del nuovo bilancio finanziario armonizzato risponde dunque a un sistema di principi e di regole generali uniformi, valide per tutte le PP.AA., in coerenza e in ossequio rispetto agli schemi definiti all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 9 al decreto, concernente lo schema di bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri).

Al bilancio di previsione 2017-2019 vengono altresì acclusi alcuni allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili, di cui all'art. 11, comma 3, del summenzionato D. Lgs. n. 118/2011 (prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, la nota integrativa redatta in conformità al comma 5 della medesima norma, la presente relazione del Revisore unico dei conti).

Va infine osservato che, limitatamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, il totale degli stanziamenti di entrate finali e il totale degli stanziamenti di spese finali in conto competenza differiscono in ragione di Euro 208.980,60 quale contropartita puramente finanziaria e neutra della consistenza del Fondo pluriennale vincolato di entrata (rilevando in ogni caso il perfetto equilibrio e pareggio tra entrate finali e spese finali in termini di cassa in ragione di complessivi Euro 1.354.000,62), onde poter assicurare altresì il perfetto equilibrio e pareggio tra entrate complessive e spese complessive in ragione di Euro 1.809.980,60.

Risultano altresì iscritti gli stanziamenti d'entrata in termini di cassa per un totale complessivo di Euro 2.683.319,78 (sia a titolo di entrate finali che per partite di giro e servizi per conto terzi) e gli stanziamenti di spesa in termini di cassa per un totale complessivo di Euro 1.666.229,82 (sia a titolo di spese finali che per partite di giro e servizi per conto terzi), i quali evidenziano un saldo differenziale positivo di Euro 1.017.089,96 quale fondo di cassa finale presunto, che deriva dalla somma algebrica:

- per l'entrata, degli stanziamenti di competenza iscritti per l'anno 2017 per Euro 1.601.000,00 (al netto del Fondo Pluriennale Vincolato – entrata parte corrente già illustrato in narrativa) e degli stanziamenti dei residui attivi presunti accertati a tutto il 31.12.2016 in ragione di un totale di Euro 53.618,86, nonché del fondo di cassa al 31.12.2016 (fondo iniziale di cassa al 01.01.2017) di Euro 1.028.700,92;
- per la spesa, degli stanziamenti di competenza iscritti per l'anno 2017 per Euro 1.809.980,60 e degli stanziamenti dei residui passivi presunti accertati a tutto il 31.12.2016 in ragione di un totale di Euro 364.585,81, decurtata della quota

“sterilizzata” di stanziamenti di cassa non allocati in bilancio per ragioni di mancata copertura presso alcuni capitoli di spesa sopra enucleati, alle attuali effettive condizioni di equilibrio e pareggio di bilancio di parte corrente, avendo altresì riguardo agli stanziamenti di sola competenza allocati nei fondi di riserva per spese obbligatorie ed impreviste, al fondo rinnovi contrattuali del personale ARLeF, al fondo finanziario in contropartita a Fondo Pluriennale Vincolato di entrata (a pareggio), nonché allo stanziamento di sola cassa iscritto al fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Effettuata una verifica circostanziata delle poste di bilancio e vagliato quanto esposto nella relazione del Presidente dell’Agenzia, il Revisore reputa che gli stanziamenti di entrata allocati nelle diverse Tipologie, Categorie e Capitoli siano da stimarsi come attendibili e che gli stanziamenti di spesa allocati nelle diverse Missioni, Programmi e Capitoli possano ritenersi congrui ed improntati a criteri di prudenza, nonché conformi ai criteri e principi di cui sopra, stabiliti per legge nel nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato (combinato disposto di cui ai precitati D. Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 126/2014, come recepito anche dalla legge regionale n. 26/2015).

Il Revisore dà atto che, a seguito di importanti implementazioni ed interventi operati sul piano dell’innovazione tecnologica ed informatica, è proseguito a cura dell’Agenzia un percorso virtuoso tendente al miglioramento degli standard di efficacia e di efficienza organizzativa e gestionale nell’esercizio della sua azione amministrativa che proseguirà anche nel corso del 2017.

Si prende atto altresì dei positivi risultati dell’avvenuto processo di attenta e scrupolosa revisione e riaccertamento straordinario di tutti i residui attivi e passivi avvenuto nel 2016, con conseguente registrazione e depennazione di somme per complessivi Euro 467.071,46 (di cui Euro 457.613,65 reimputati agli esercizi 2016-2017 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato – entrata parte corrente) in conto residui passivi per gli anni 2015 e precedenti, operazione posta in essere sotto il profilo tecnico, contabile e giuridico: le predette poste contabili sono state a tale titolo reiscritte a bilancio in ragione della loro presunta consistenza al netto delle economie di spesa rilevate (allo stato attuale, al 31.12.2016, i residui attivi ammontano a complessivi Euro 53.618,86 mentre quelli passivi ad Euro 364.585,81, derivanti in toto dalla sola competenza 2016, essendo stati interamente estinti in via pregressa i residui attivi e passivi riferiti al 2015 e ad anni precedenti).

In linea generale, è dato però di rilevare allo stato attuale, il persistere nel breve periodo di alcune oggettive condizioni di rigidità strutturale e funzionale di bilancio, soprattutto a

carico della spesa corrente ai fini istituzionali, a causa dell'emergere di un ragguardevole stato di carenza di stanziamenti in termini di cassa in parte spesa e a copertura della competenza 2017 che si evince dall'analisi del quadro generale riassuntivo annesso al bilancio di previsione 2017-2019, il quale dà conto in ogni caso del perfetto stato di equilibrio e pareggio di parte corrente tra entrate finali (costituite dai primi tre titoli di entrata) e spese finali (costituite dai primi due titoli di spesa) in termini di cassa, in ossequio al disposto di cui al noto art. 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in tema di pareggio di bilancio delle pubbliche amministrazioni non territoriali.

Ciò, stante il sussistere di una notevole massa di residui passivi da pagare in ragione di complessivi Euro 364.585,81 (di cui Euro 253.184,97 già liquidati nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017), i quali assorbono e vincolano consequenzialmente pari importo di stanziamenti in termini di cassa in parte spesa entro il tetto massimo dell'intero aggregato totale di stanziamenti di cassa delle entrate finali che ne costituisce, ope legis, limite assoluto ed insuperabile per le spese finali (Euro 1.354.000,62); al netto delle predette poste residuali giacenti al 31.12.2016, il margine differenziale di risorse in termini di stanziamento di cassa è redistribuito in funzione dei reali fabbisogni di spesa obbligatoria e di struttura che incidono sulla spesa corrente di competenza, tenendo conto altresì delle obbligazioni giuridiche di spesa ed impegni pluriennali consequenziali già assunti e registrati in bilancio al 31.12.2016, compresi quelli che derivano dall'accensione del Fondo Pluriennale Vincolato – entrata parte corrente.

Per le sopra accennate motivazioni e condizioni oggettive del quadro generale degli equilibri di bilancio, in alcuni capitoli di spesa corrente appresso indicati, finalizzati all'attività istituzionale dell'Ente, gli stanziamenti in termini di cassa iscritti nel bilancio di previsione 2017 sono stati giocoforza fortemente ridimensionati e "sterilizzati", pur in presenza di una seppur adeguata dotazione di competenza ivi iscritta, avendo dovuto necessariamente assicurare il contenimento della dotazione di stanziamenti di spesa in termini di cassa entro i suddetti limiti e tetto massimo dell'aggregato complessivo degli stanziamenti di entrata e di spesa finali così determinato in funzione dell'equilibrio.

In particolare, per le anzidette ragioni, in corrispondenza delle seguenti poste contabili di spesa, si sono potuti iscrivere in concreto gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa come di seguito valorizzati:

- capitolo 220/1 "Trasferimenti correnti per attività istituzionale a Comuni" per Euro 0,00 (stanziamento di competenza) ed Euro 0,00 (stanziamento di cassa);
- capitolo 220/2 "Trasferimenti correnti per attività istituzionale a Province" per Euro 0,00 (stanziamento di competenza) ed Euro 0,00 (stanziamento di cassa);

- capitolo 220/3 "Trasferimenti correnti per attività istituzionale a Università" per Euro 25.500,00 (stanziamento di competenza) ed Euro 0,00 (stanziamento di cassa);
- capitolo 220/4 "Trasferimenti correnti per attività istituzionale ad istituzioni sociali private" per Euro 94.500,00 (stanziamento di competenza) ed Euro 0,00 (stanziamento di cassa);
- capitolo 220/5 "Trasferimenti correnti per attività istituzionale ad imprese" per Euro 168.500,00 (stanziamento di competenza) ed Euro 115.750,00 (stanziamento di cassa).

Gli stanziamenti di cassa sopra evidenziati all'interno del capitolo 220 di spesa (in particolare art. 5) finalizzato ai trasferimenti correnti essenzialmente per contributi derivanti da bandi di assegnazione di finanziamenti di settore indirizzati ai tre fondamentali filoni operativi dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica, ammontano a complessivi Euro 115.750,00, soltanto a copertura di obbligazioni giuridiche già assunte nel 2016 a valere sull'esercizio 2017.

Ciò in quanto, la massa di stanziamenti di cassa in parte spesa deve garantire la piena copertura finanziaria in termini di cassa (ai fini dei pagamenti), in primis, all'intera consistenza dei residui passivi esistenti al 31.12.2016 (Euro 364.585,81) che ne assorbe intrinsecamente pari valore e, solo successivamente, alle obbligazioni giuridiche e ai consequenziali impegni di spesa a valere sulla competenza 2017, nella misura netta che ne deriva una volta dedotta la predetta copertura degli accennati residui passivi per effetto della loro estinzione.

Nondimeno, va rimarcato che il fondo di cassa presunto iniziale (nella fattispecie, considerato già nella sua reale consistenza di liquidità effettiva giacente al 31.12.2016 in ragione di complessivi Euro 1.028.700,92 sulla base delle risultanze algebriche rilevate ex post a chiusura d'esercizio) iscritto in bilancio di previsione 2017-2019, non può più assicurare nemmeno in parte la benché minima copertura di spese correnti, in quanto la contropartita dell'intero aggregato finanziario delle spese finali deve essere imprescindibilmente fronteggiata in termini di cassa, dal solo aggregato finanziario delle entrate finali (tale principio è inderogabile e non ammette eccezione alcuna nell'ottica dell'armonizzazione dei bilanci ai sensi dell'art. 13 della legge n. 243/2012), onde poter rilevare un saldo non negativo in ottemperanza alla legge.

Il ristabilimento di un normale e fisiologico apporto di risorse derivate e trasferite rappresenta in ogni caso una condizione indefettibile per consentire all'ARLeF di portare pienamente a compimento gli obiettivi fondamentali stabiliti dalla legislazione regionale in materia.

Al fine di assicurare il pieno soddisfacimento dei maggiori fabbisogni di risorse correnti sopra segnalati, si formula pertanto il doveroso auspicio che a valere sull'esercizio 2017, l'Amministrazione regionale provveda ad accordare all'ARLeF ulteriori indispensabili trasferimenti ordinari nella misura sufficiente a colmare il predetto gap.

Un tanto si rileva, in particolare, soprattutto in relazione alle urgenti necessità e ai mezzi finanziari occorrenti per l'indizione di nuovi bandi di assegnazione dei contributi o finanziamenti di settore indirizzati ai tre fondamentali filoni operativi dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica, su cui risulta iscritta, in dipendenza dalle preminenti condizioni di equilibrio e pareggio di bilancio, una dotazione piuttosto contenuta in termini di stanziamento di competenza e di cassa, quest'ultima sufficiente soltanto a garantire copertura circoscritta alle obbligazioni giuridiche già assunte nel 2016 ed imputate al 2017, scaturite dalla sopra descritta procedura di riaccertamento straordinario dei residui operata nel 2016.

Si ravvisa altresì, da ultimo, l'obbligo di dover segnalare l'attuale cronica precarietà dell'assetto del personale ARLeF e l'assoluta necessità di garantire adeguata copertura alla dotazione organica in essere, in una prospettiva di sicura compatibilità delle risorse non solo finanziarie ma anche umane e professionali da poter impiegare in modo efficiente nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali propri dell'Ente, in attuazione delle norme legislative di settore e del rispettivo statuto.

A chiusura della presente relazione, il Revisore ritiene che il Bilancio di previsione 2017 - 2019 dell'Agenzia regionale per la lingua friulana possa essere approvato.

Udine, li 5 aprile 2017



IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Giuseppe Deriu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Deriu".